



Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

Milano, 23 giugno 2017
Prot. n° 166 TC/mr

ALLE AZIENDE INTERESSATE

Loro sedi

OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONOE – TRASMISSIONE PROCEDURE OPERATIVE E MODULISTICA

Come noto, l'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154 stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'applicazione del contributo ambientale CONOE di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

La norma prevede che il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale e che debba essere versato al CONOE con cadenza trimestrale, dandone evidenza nelle fatture di vendita mediante la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 il contributo ambientale CONOE deve essere applicato ed evidenziato in fattura, con separata indicazione e, entro il 31 ottobre 2017, il contributo riscosso, con riferimento alle fatture emesse nel trimestre precedente, deve essere versato al CONOE, con le modalità e la modulistica in allegato alla presente.

Nel rinviare, per i dettagli, alla allegata procedura, si ricorda che il contributo si applica agli oli e ai grassi animali e vegetali:

- per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come, ad esempio, ad uso energetico);
- destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati all'esportazione o esportati);



- ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli e grassi non destinati a diventare rifiuto o che non diventano rifiuti).

Restano esclusi dall'applicazione del contributo:

- gli oli extravergini di oliva (fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del CONOE);
- gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
- gli oli vegetali diversi da quelli di cui al punto precedente, in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
- i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
- gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
- gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il CONOE per l'addebito in fattura del contributo applicherà l'IVA nella misura del 22%.

Eventuali aggiornamenti delle procedure o della modulistica saranno tempestivamente resi noti mediante i canali di comunicazione del sito internet del Consorzio www.conoe.it, fatta salva la possibilità di contattare le proprie Associazioni di categoria o il Consorzio stesso per eventuali necessità di chiarimento.

Si rende noto che, qualora si presentino casistiche particolari, queste dovranno essere rappresentate al Consorzio, per il tramite delle Associazioni di categoria, al fine di valutare la necessità di specifiche procedure per la fattispecie di interesse.

Per quanto afferente la procedura semplificata, per l'anno 2017 si dovrà considerare un regime forfettario pari al 30% della quantità fatturata nel trimestre di riferimento.

Lo schema di funzionamento del contributo ambientale e della procedura applicativa e, relativi moduli sono scaricabili sul sito del Consorzio www.conoe.it al link <http://www.conoe.it/schema-funzionamento-contributo-ambientale/>.

Cordiali saluti

Il Presidente
Tommaso Campanile